



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di n. 3 buoni fruttiferi ordinari di Lire 500.000, sottoscritti il 29/08/1988 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso i titoli in data 28-29/12/2018 per un importo inferiore rispetto a quello spettantegli: poiché infatti il timbro apposto sul retro dei buoni riporta i nuovi rendimenti solo fino al 20° anno, ritiene che debba applicarsi, per i rendimenti dal 21° al 30° anno, la dicitura presente a tergo della tabella originariamente stampigliata sul retro dei BFP.

A supporto delle proprie argomentazioni richiama la decisione n. 5676/2013 del Collegio di Coordinamento ABF e la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007.

Chiede pertanto all'Arbitro il riconoscimento "degli interessi per gli anni 21° - 30° secondo le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli, al netto degli importi già riscossi.

In considerazione del consolidato orientamento ABF e della mancata risposta al reclamo da parte dell'intermediario, il ricorrente ha altresì diritto alla liquidazione di una somma a titolo risarcitorio per essere stato costretto alla presentazione del ricorso per il riconoscimento delle proprie ragioni".

L'intermediario, costituitosi, fa presente che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli della precedente serie "P" sui



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie “Q/P”, nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisca integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P”, non più in emissione).

Contesta l’interpretazione sovente assunta dall’ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga “in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” moduli della serie “P” e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale”; afferma che l’art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore dei buoni esclusivamente i quattro “nuovi tassi” e non anche “le somme complessivamente dovute” derivanti dall’applicazione di questi ultimi, nulla venendo modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l’intera durata dei buoni stessi, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l’ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dai buoni.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie “Q” e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso; quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Richiama altresì la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell’art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell’art. 3 sia dell’art. 47 della Costituzione.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente riafferma integralmente le proprie argomentazioni e contesta tutto quanto affermato dall’intermediario, anche richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020; ribadisce inoltre che gli spetti un risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, sia perché l’intermediario non ha dato riscontro al reclamo a suo tempo inoltrato sia perché, pur consapevole dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ABF, “ha artatamente resistito allegando giurisprudenza inconferente al caso di specie”.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi emessi dall’intermediario di cui il ricorrente allega copia.

Va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi in data 29/08/1988 ed inoltre, per



l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte dei Buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dal ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei suddetti buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica, rileva il Collegio che la stessa è stata avanzata soltanto in sede di repliche, risultando pertanto inammissibile; mentre non appare fornita prova di un pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal ricorrente, che non può comunque ritenersi consistere nel sostenimento delle spese difensive giacché nei giudizi ABF non è obbligatoria l'assistenza difensiva, né la controversia appare essere di particolare complessità data oramai la sua proposizione in via seriale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS